

ripeto, questa indicazione è mal collocata, tanto è vero che l'egregio segretario non ha letto il comma. Crediamo poi che si debba sopprimere il comma ultimo, e cioè: « Il Ministero dei lavori pubblici per mezzo, ecc. ».

Crediamo che si debba sopprimere, perchè la disposizione che contiene non è nè efficace nè opportuna, non fornendo al Governo mezzi adeguati per invigilare e provvedere che le strade consegnate alle provincie e ai comuni siano tenute in regola. Questi mezzi dovranno essere determinati con apposita legge, che il Governo non tarderà a proporre al Parlamento.

Credo pertanto che la Commissione consentirà nella soppressione di questo comma.

CHIMIRRI, *relatore*. Siamo d'accordo. L'articolo rimane così: alinea primo: alinea secondo: « Alle rispettive collaudazioni, ecc. », identico come nel testo ministeriale: l'ultimo comma soppresso.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 30 così concordato:

#### Art. 30.

La costruzione delle strade contemplata agli articoli 31 e 32 della presente legge è fatta a cura dello Sfato, il quale provvederà altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

Alle rispettive collaudazioni dovranno intervenire le Amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non avrà luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

Nel bilancio dei lavori pubblici verrà annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

(È approvato).

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Proponrei un articolo 30 *bis*, concordato anche questo con la Commissione.

L'articolo dovrebbe dire così:

« La gestione degli appalti in corso alla pubblicazione della presente legge, a cura delle provincie, sarà da queste proseguita. Però anche per i lavori contemplati in detti appalti sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente ».

Vi sono infatti dei lavori, i quali sono stati appaltati ed iniziati dalle provincie. Non sarebbe conveniente che questi lavori fossero proseguiti dallo Stato, per la complicazione di rapporti che ne verrebbe fra Stato, provincie ed appaltatori.

Però anche a questi lavori, come è giusto, sarà assicurato il maggior concorso governativo, stabilito nell'articolo che dovremo votare. Credo che non vi possa essere contestazione perchè la Commissione ha già accettato questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo propone un articolo 30-*bis* che è il seguente:

« La gestione degli appalti in corso alla pubblicazione della presente legge, a cura delle provincie, sarà da queste proseguita. Però anche per i lavori contenuti in detti appalti sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente ».

La Commissione accetta questo articolo?

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Metto a partito questo nuovo articolo.

(È approvato)■

#### Art. 31.

Sono ridotte alla metà le quote di contributo nelle spese per la esecuzione delle strade di 2ª e 3ª serie dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521 e per quelle di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333.

La riduzione dei contributi sarà applicata su tutte le spese pagate dopo la pubblicazione della presente legge riferibilmente ai lavori che si troveranno allora in corso di esecuzione, oppure da iniziare.

La spesa occorrente per la costruzione dei tronchi Rossano-Cariati-Fiume-Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico viene per tre quarti sostenuta dallo Stato e per un quarto posta a carico delle provincie interessate.

Il Governo del Re, su voto favorevole del Consiglio provinciale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà, nei limiti delle somme autorizzate, introdurre varianti nelle strade elencate nelle citate leggi, per metterle in relazione con lo sviluppo successivo delle reti di strade ordinarie e di ferrovie.

Il Governo del Re provvederà con regio decreto alla revisione della classificazione delle strade nazionali delle tre provincie